



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

**DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI FINANZA  
DI PROGETTO E PARTENARIATI  
Servizio Edilizia Pubblica**

**OGGETTO:** Polo Museale del Porto Vecchio – Nuovo Museo del Mare (Codice Opera n. 17132).  
Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per la Direzione Lavori delle opere strutturali e delle opere relative agli impianti elettrici e speciali.  
Spesa complessiva di Euro \_\_\_\_\_  
**CUP: F92F17000210003**  
**CIG:** \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO**

Premesso che:

Con Deliberazione Giuntale n. 557 dd. 05.11.2018, il Comune di Trieste ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto, che prevede la realizzazione del Nuovo Museo del Mare della città di Trieste all'interno del Magazzino 26 dell'Area di Porto Vecchio;

Con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stato assegnato al professionista/studio/società \_\_\_\_\_ l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione a seguito di gara ad evidenza pubblica svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lettera b del Codice dei Contratti, ed in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato con il medesimo soggetto il contratto.

Che all'art. 4 del contratto medesimo era previsto che la S.A. si riservava di affidare direttamente con successivo provvedimento al progettista/studio/società incaricato, le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva riguardo alla totalità dei lavori previsti e di direzione dei lavori (con esclusione delle opere edili, di arredo urbano e di quelle relative agli impianti meccanici), ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 157 comma 1 del Codice, alle medesime condizioni di cui al contratto sopra citato, applicando sul corrispettivo relativo alle prestazioni opzionali il ribasso d'asta del ....% offerto dal progettista/studio/società incaricato in sede di gara per il servizio principale (progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione).

Che il progetto di cui all'incarico precedente è stato redatto ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, mentre in vista dell'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante, con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ ha determinato di avvalersi della possibilità contemplata all'art. 4 del contratto ovvero di affidare le prestazioni professionali in oggetto al medesimo soggetto affidatario della progettazione;

tutto ciò premesso e considerato,

Tra

il Comune di Trieste, con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del Direttore \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in qualità di soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente», o «Stazione Appaltante»

e  
il \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine de  
\_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, libero  
professionista, con studio / sede in \_\_\_\_\_ (provincia di  
\_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (codice fiscale  
\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) di seguito denominato  
semplicemente «Professionista incaricato», il quale agisce per conto:

*(scegliere la fattispecie pertinente)*

proprio, in quanto libero professionista individuale, titolare dello studio (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_);

*(oppure)*

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_) costituita da sé stesso e dai signori

\_\_\_\_\_, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

*(oppure)*

della società di \_\_\_\_\_ di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata  
“ \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_  
(provincia di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale  
\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_;

*(oppure)*

del consorzio stabile di società di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominato  
“ \_\_\_\_\_”, con sede in \_\_\_\_\_ (provincia  
di \_\_\_\_\_), via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (codice fiscale

\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_), nella sua qualità di \_\_\_\_\_;  
quale operatore economico (scegliere la fattispecie pertinente)  
singolo  
(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, con atto notaio \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella la Direzione Lavori delle opere strutturali e delle opere relative agli impianti elettrici e speciali, relativamente alla realizzazione del Nuovo Museo del Mare della città di Trieste nell'ambito del Polo Museale del Porto Vecchio, all'interno del Magazzino 26 del comprensorio, il tutto come meglio specificati al successivo art. 3).
2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 . regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», per la parte applicabile al presente incarico, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.
3. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 22 del presente contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente:  
\_\_\_\_\_.

### **Art. 2. (Obblighi legali)**

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Professionista incaricato è soggetto

alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo I della legge n. 20 del 1994.

### **Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)**

1. **Le Direzioni Lavori in oggetto dovranno essere articolate nei diversi lotti funzionali, indipendenti e compiutamente definiti, in cui è stato sviluppato il progetto esecutivo ed articolata la procedura di affidamento dei lavori, in maniera tale da consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori complessivi nelle tempistiche previste dal cronoprogramma compreso nel Progetto di Fattibilità tecnico-economica. Particolare attenzione andrà rivolta ai punti di contatto, alle interferenze e funzionalità autonome, alle organizzazioni di cantiere dei vari appalti in cui verrà articolata la realizzazione dell'opera.**
2. L'incarico comprenderà le seguenti prestazioni professionali:

#### **Direzione Lavori opere strutturali**

Le attività di Direzione Lavori riguarderanno solo la parte specifica di realizzazione delle strutture, **il Professionista svolgerà pertanto tale attività nell'ambito della Direzione Lavori generale dell'opera uniformandosi al coordinamento delle attività in capo al Direttore dei Lavori designato. Il Professionista mantiene comunque tutti i profili di responsabilità inerenti alla Direzione lavori per quanto riguarda gli ambiti specifici di competenza, ivi incluso la responsabilità riguardo alle opere eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto approvato ed alla normativa vigente in materia.**

In esecuzione del presente incarico il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla Direzione Lavori, alle prescrizioni di legge vigenti, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui ai punti seguenti:

- 1 L.R. 09 maggio 1988 , n. 27, “Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741”
- 2 L.R. n. 16/2009, Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio
- 3 D.P.R. 06.06.2001 n. 380, artt.65 e seguenti,
- 4 **Norme Tecniche Costruzioni 2018 approvate con il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018**
- 5 Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. “Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della L.R. 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio)
- 6 Dirett. Pres. Cons. Min. 12/10/2007 *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni*

7 Il Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 50/2106 e s.m.i. ( di seguito indicato come <codice dei contratti>);

8. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 . regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»,

Il Professionista avrà comunque l'obbligo di adeguamento della sua attività ad eventuali norme o regolamenti applicabili durante lo svolgimento dell'incarico;

Nello svolgimento delle attività il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento, con il Direttore Lavori dell'opera generale e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;

Le attività suddette verranno esplicate dal Professionista sul progetto esecutivo elaborato sia per quanto riguarda le opere strutturali sia per quanto riguarda le interazioni con le opere edili ed impiantistiche, comprendendo ogni incombenza prevista dalle norme del Capitolato Speciale d'Appalto e dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di esecuzione di opere pubbliche e con preciso riferimento alla normativa tecnica di settore per quanto riguarda le strutture.

Sarà suo compito la sorveglianza in cantiere della corretta esecuzione delle opere, svolta in coordinamento con la Direzione Lavori architettonica ed impiantistica, il controllo su materiali e forniture impiegate dall'appaltatore, sul rispetto delle procedure e normative vigenti in merito, nonché l'introduzione al progetto di eventuali modifiche ed adeguamenti che si rendessero necessari in corso d'opera. Comporta inoltre la fornitura di tutti i documenti necessari da parte del Direttore dei Lavori opere strutturali ai sensi delle normative vigenti in materia ed ai fini dell'ottenimento del collaudo statico dell'opera.

Dovrà essere in particolare garantita, sotto diretta responsabilità, la sorveglianza, relazionandosi direttamente con l'appaltatore e/o l'esecutore delle opere strutturali, sulla produzione, catalogazione e conservazione dei provini e campioni delle opere strutturali necessari secondo normativa, nonché sull'esecuzione delle opportune prove sugli stessi con fornitura dei relativi risultati. Di questo dovrà venir redatto apposito registro da parte del Professionista.

Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori relativi alle opere strutturali, congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.

Dovrà essere garantita la presenza in cantiere come da accordi con gli uffici del Servizio competente, l'assistenza e sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.

Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione delle opere strutturali che si dovessero rendere necessari in corso d'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza relativamente all'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.

Il Professionista sarà tenuto alla redazione ed alla firma degli atti contabili dell'appalto (libretto delle misure, stato di avanzamento lavori, registro di contabilità) per la parte di specifica competenza. Sarà tenuto a presenziare alle riunioni di coordinamento dell'attività di cantiere convocate dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza.

Il Professionista sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dei Lavori dell'opera generale qualsiasi modifica od adeguamento introdotto alla modalità di realizzazione delle opere di competenza che possa portare a modifiche negli aspetti generali della realizzazione dell'opera ivi inclusi gli aspetti economici. Qualsiasi modifica di questi ultimi dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori. Sarà tenuto a rispondere in maniera tempestiva a qualsiasi richiesta od obiezione che dovesse essere presentata dall'Appaltatore delle opere di specifica competenza.

Sarà tenuto inoltre ad esprimere parere scritto sulle richieste di subappalto riguardanti le opere di specifica competenza.

Dovrà essere garantita, al riguardo, piena collaborazione con il collaudatore statico in corso d'opera nominato dall'Amministrazione, nonché la fornitura allo stesso di tutti gli elementi, informazioni, elaborati o documenti necessari al collaudatore nello svolgimento del suo incarico.

Dovranno essere svolte infine a cura del Professionista tutte le pratiche legate agli adempimenti successivi all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso gli Enti preposti al controllo delle opere strutturali (Regione, Commissione Tecnica Provinciale) compresa la presentazione di tutti i documenti necessari fino alla conclusione della pratica.

La relazione a strutture ultimate ed i relativi eventuali previsti allegati verranno prodotti dal Professionista in originale ed in un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti (comunque non inferiore a 4);

Il Professionista rinuncia fin d'ora espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà del committente e che ne può disporre liberamente;

Il Professionista si impegna a considerare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera per qualsiasi motivo di carattere tecnico, normativo o autorizzativo e di recepirle negli atti finali da produrre.

### **Direzione Lavori opere impiantistiche**

Le attività di Direzione Lavori riguarderanno solo la parte specifica di realizzazione degli impianti tecnologici, **il Professionista svolgerà pertanto tale attività nell'ambito della Direzione Lavori generale dell'opera uniformandosi al coordinamento delle attività in capo al Direttore dei Lavori designato. Il Professionista mantiene comunque tutti i profili di responsabilità inerenti alla Direzione lavori per quanto riguarda gli ambiti specifici di competenza, ivi incluso la responsabilità riguardo alle opere eseguite a regola d'arte, in conformità al progetto approvato ed alla normativa vigente in materia.**

Le attività di direzione lavori verranno esplicate dal Professionista sul progetto approvato comprendendo ogni incombenza prevista per la direzione lavori prevista dalle norme del Capitolato Speciale d'Appalto e dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Il professionista Direttore dei Lavori, prima della redazione del Verbale di Consegna dei lavori provvederà alle verifiche di competenza sulla completezza degli atti progettuali specifici e sui pareri e le autorizzazioni necessarie per la completa e corretta realizzabilità dell'opera.

Il Professionista eseguirà tale verifica anche in merito alle somme disponibili per i lavori e complessivamente nel Quadro Economico dell'opera, pur considerando il ribasso offerto dalle ditte aggiudicatarie.

Nel caso di verificate carenze, il Professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori stessi.

Il Professionista svolgerà i compiti previsti secondo le normative vigenti con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero con valore retroattivo durante lo svolgimento dell'incarico.

Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni espresse nei pareri degli Enti preposti alle autorizzazioni relative alla realizzazione dell'edificio e degli annessi sia per quanto concernente i pareri rilasciati in sede di approvazione del progetto sia per eventuali pareri che insorgessero in corso d'opera ed in ogni caso andranno scrupolosamente rispettati norme e regolamenti vigenti; sarà cura e compito del Professionista provvedere al completamento di tutti gli atti autorizzativi necessari, senza esclusione alcuna, per portare alla realizzazione dell'opera ed alla sua totale agibilità ed utilizzo.

Il Professionista seguirà i lavori sotto la supervisione dei tecnici Comunali preposti e con adeguato coordinamento con altre figure tecniche che l'Amministrazione Comunale potrà prevedere per il controllo dei lavori.

Il Professionista sarà tenuto alla redazione ed alla firma degli atti contabili dell'appalto (libretto delle misure, stato di avanzamento lavori, registro di contabilità) per la parte di specifica competenza. Sarà tenuto a presenziare alle riunioni di coordinamento dell'attività di cantiere convocate dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza.

Il Professionista sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dei Lavori dell'opera generale qualsiasi modifica od adeguamento introdotto alla modalità di realizzazione delle opere di competenza che possa portare a modifiche negli aspetti generali della realizzazione dell'opera ivi inclusi gli aspetti economici. Qualsiasi modifica di questi ultimi dovrà essere approvata dal Direttore dei Lavori. Sarà tenuto a rispondere in maniera tempestiva a qualsiasi richiesta od obiezione che dovesse essere presentata dall'Appaltatore delle opere di specifica competenza.

Sarà tenuto inoltre ad esprimere parere scritto sulle richieste di subappalto riguardanti le opere di specifica competenza.

**Il Professionista sarà tenuto infine a collaborare, per le opere di sua competenza, alle attività di assistenza al collaudo, di redazione del Certificato di Collaudo, di ricezione e controllo della documentazione finale dell'opera (certificazioni, dichiarazioni di conformità e relativi allegati, ed ogni altra documentazione tecnica relativa agli impianti realizzati), nonché alle pratiche di messa in esercizio degli impianti realizzati e di consegna degli impianti agli organi incaricati della gestione e manutenzione ordinaria.**

#### **Art. 4. (collaborazioni)**

1. Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.
2. In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il Professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 3 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.
3. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
5. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.
6. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.
7. Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

#### **Art. 5 (Rapporti con Enti gestori di servizi pubblici a rete)**

1. Con riferimento alla realizzazione della parte impiantistica che interferisce coi servizi a rete presenti o previsti, per l'intera area, il Professionista si impegna a rapportarsi con l'Ente gestore del Servizio, al fine di coordinare la realizzazione delle opere con le operazioni di allacciamento alle reti delle stesse.

#### **Art. 6 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista incaricato si impegna a:
  - a. produrre un numero minimo di 4 copie cartacee di ogni elaborato che dovesse rendersi necessario durante il corso dei lavori e di ogni altro atto connesso o allegato oltre a tutte le copie necessarie all'ottenimento di tutti i pareri previsti per normativa



- b. a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto informatico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF e una copia in formato editabile compatibile con i programmi utilizzati dal Comune di Trieste per la progettazione/gestione degli appalti di lavori (STR Vision CPM, Microstation, OpenOffice).
  - c. dovrà fornire un'attività di modellazione dei contenuti informativi degli elaborati di cui ai punti precedenti, resi sotto forma di modelli con estensione \*.ifc.
3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Professionista incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico;
  4. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Professionista incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, come da parcella di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni (all. sub 6) e offerta economica di gara e con ciò il Professionista incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
  5. Il Professionista incaricato nomina un proprio referente (soggetto qualificato che lo rappresenti) con sede operativa a Trieste.

#### **Art. 7 (Durata dell'incarico e termini)**

1. Il termine di inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio, anche prima della stipula del contratto in caso di necessità; **l'incarico si riterrà concluso con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.**
2. Potrà essere disposta la sospensione delle prestazioni per sole esigenze non imputabili al Professionista.
3. I lavori che ricadranno nell'ambito di competenza e responsabilità del Professionista comprenderanno eventuali opere di finitura, anche eseguite in periodo successivo all'ultimazione dei lavori, nonché tutti i ripristini che dovessero venir ordinati all'Appaltatore in sede di accettazione dei lavori da parte della Direzione Lavori ed in sede di collaudo da parte dell'organo incaricato del collaudo stesso, indipendentemente dal periodo di esecuzione degli stessi.
4. L'onorario non potrà subire alcuna variazione od incremento a causa del solo prolungamento del periodo di lavori conseguente a proroghe, o periodi accordati per opere di finitura e per ripristini prescritti dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dal precedente punto 3..

#### **Art. 9 (Coordinamento della Direzione Lavori)**

1. Nel corso della prestazione, il Professionista si impegna a partecipare periodicamente, alla presenza del RUP, del Direttore Lavori dell'opera generale, alle riunioni di coordinamento allargate ai soggetti interessati, o ad ogni altra riunione/evento nel quale la presenza del professionista incaricato sia ritenuta necessaria dal RUP.

## **Art. 10 (Penali)**

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto (Direzione Lavori delle opere strutturali e delle opere relative agli impianti elettrici e speciali.) la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'Art. 12. (Risoluzione del contratto), l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:
  - nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.
  - nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: da un minimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro ed un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione fino alla cessazione dei motivi di applicazione delle stesse.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

## **Art. 11 (Riservatezza, coordinamento, astensione)**

1. Il Professionista incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. Il Professionista incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Professionista incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione di

elaborati tecnici od amministrativi e contabili in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Professionista incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Professionista incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Professionista incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 12. (Risoluzione del contratto)**

1. Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:
  - a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
  - b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.
2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.
3. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.
4. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora il Professionista incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei

confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

5. E' facoltà inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all'Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 3.
6. In particolare, Il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a. accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Art. 11 (Riservatezza, coordinamento, astensione) commi 1, 2, 3 o 4;
  - b. revoca o decadenza dell'iscrizione all'Ordine Professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
  - c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - f. accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'Art. 21 (Subappalto);
  - g. accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
  - h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 10 (Penali);
  - i. nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
7. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
8. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

### **Art. 13(Recesso)**

1. Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso il Professionista incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

5. Il Professionista incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6. In tal caso, l'Affidatario ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **Art. 14 (Incompatibilità)**

1. Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine Professionale di appartenenza.
2. Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
3. Qualora il Professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.
4. Qualora il Professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista/studio/società e consegnato all'Amministrazione comunale.
5. Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi), i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Professionista incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente Art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili direttamente ed indirettamente, pari a (euro \_\_\_\_\_) , comprensivo di spese conglobate forfetarie.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di gara (**all. sub I2**), sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016;
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell' I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.

## **Art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi)**

1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva, per la parte relativa alle opere strutturali od impiantistiche, sarà corrisposto al Professionista l'onorario secondo le aliquote della tariffa professionale per le effettive prestazioni svolte, **alle medesime condizioni di cui al contratto stipulato** (ribasso percentuale) in base all'effettivo importo delle opere introdotte in variante.
3. L'onorario non potrà subire alcuna variazione od incremento a causa del solo prolungamento del periodo di lavori conseguente a proroghe, o periodi accordati per opere di finitura e per ripristini prescritti dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo.

## **Art. 17 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)**

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi), eventualmente adeguati ai sensi dell'Art. 16 (Adeguamento dei corrispettivi) e diminuiti delle penali di cui all'Art. 10 (Penali), sono corrisposti con le seguenti modalità:
2. **La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura di 8/10 (otto decimi) dell'importo maturato. Il saldo del residuo 20% verrà liquidato all'atto dell'approvazione del Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.**
3. in occasione di ogni versamento di acconto verrà operata una trattenuta pari al 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.
4. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo all'Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti); con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.
5. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'Art. 18 (Garanzie e Assicurazioni) e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali/contributivi.
7. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.

## **Art. 18 (Garanzie e Assicurazioni)**

1. Il Professionista incaricato ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 e 9 del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione a garanzia delle prestazioni contenute nel presente contratto pari al 10% del valore del servizio appaltato emessa da

\_\_\_\_\_ - filiale di \_\_\_\_\_, num. polizza \_\_\_\_\_. per l'importo garantito di euro \_\_\_\_\_.

2. Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 137/2012.
3. Tale polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definito all'Art. 7 (Durata dell'incarico e termini)
4. Il Professionista consegna, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs 50/16, visto il punto 4.1 delle Linee Guida n. 1/2018, al momento della stipula del presente contratto, copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che dovrà avere efficacia dalla data della stipula del presente contratto sino al compimento del secondo anno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori realizzati.
5. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad 1.000.000 (un milione) di euro ogni cinque milioni di valore del singolo lotto funzionale, o frazioni di esso, in via esclusiva e dedicata a questo singolo appalto.
6. La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
7. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
8. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1 comma 148 della Legge n. 124/2017.
9. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione di eventuali progetti di variante che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

#### **Art. 19 (Coordinamento e vigilanza)**

1. La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica la cui Dirigente che potrà essere coadiuvata anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sulla esecuzione dell'opera, svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 20 (Adempimenti legali)**

1. Il Professionista incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
  - a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Il Professionista incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

#### **Art. 21 (Subappalto)**

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31 comma 8 e dagli atti di gara.

## **Art. 22 (Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)**

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il Professionista incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
2. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

## **Art. 23 (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Professionista incaricato e all'Amministrazione committente entro i termini fissati.
2. Il Professionista incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è



necessario il parere dell'Avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

4. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie il Professionista incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
6. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
8. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 24 (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il Professionista incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista incaricato.
2. Il Professionista incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Professionista incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### **Art. 25 (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 24 (Domicilio, rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto

oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente Art. 17 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi).

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
3. per pagamenti a favore del Professionista incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
4. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
5. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
6. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## **Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.
2. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.
  - 
  - 
  - Trieste, li \_\_\_\_\_
  - 
  - 
  -